

## FIPSAS E CAPITANERIE DI PORTO

### Pesca sportiva: aspetti problematici e proposte di intervento

#### PREMESSA

La regolamentazione della pesca subacquea in apnea è in attesa di una revisione totale in virtù del D.lgs 153/2004 intitolato "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, il cui articolo 10 prevede l'emanazione di un decreto interministeriale di attuazione entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Ad oggi, a distanza di un anno e mezzo dalla scadenza di quel termine (luglio 2005), nulla si è più saputo di questo regolamento, mentre permane una grave situazione di incertezza sulla disciplina giuridica della pesca in apnea.

#### LA SITUAZIONE ATTUALE

L'attuale regolamento approvato con DPR 1639/68 -che sarà abrogato dall'emanando decreto interministeriale- contiene poche regole generali, spesso formulate in modo approssimativo e suscettibili di più interpretazioni, sovente incompatibili fra loro.

L'incertezza generata dalla cattiva formulazione dei precetti si riverbera sulle ordinanze locali, che spesso, forse nel tentativo di ribadire obblighi e divieti del regolamento, propongono formulazioni solo apparentemente vicine allo spirito delle norme regolamentari. I numerosi vuoti normativi del regolamento sono stati più volte riempiti dagli uffici periferici delle CCPP: l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, infatti, attribuisce al Capo del Circondario il potere di regolare con propria ordinanza tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. **Questa situazione, pur consentendo interventi "tamponi" delle CCPP con cui si sono riempiti vuoti normativi inaccettabili, come nel caso della distanza di navigazione minima dalle boe segnasub, ha dato luogo ad una differenziazione della disciplina della pesca nelle varie località degli oltre 8000 Km di costa nazionali, differenziazione che spesso non appare giustificata da alcuna reale esigenza di carattere locale.**

Il risultato finale di questa situazione genera alcuni problemi gravi, soprattutto in considerazione dell'afflittività delle sanzioni (1032 euro per il pagamento in misura ridotta) previste per qualsiasi violazione delle regole -generali o locali- relative alla pesca sportiva, inclusa quella in apnea:

- 1) **dispersione dei precetti** in un numero eccessivo di atti, con conseguente scarsa conoscibilità da parte dei cittadini;
- 2) **disciplina variabile** in funzione delle diverse zone, ricadenti nella giurisdizione di diversi uffici marittimi locali - A parità di problema, è dato reperire soluzioni anche molto diverse in zone diverse, anche confinanti;
- 3) sostanziale impossibilità, per cittadini e organi di controllo, di interpretare in modo univoco una serie di obblighi e divieti, con conseguente **affossamento della certezza del diritto**;
- 4) **le buone soluzioni**, spesso originali, adottate da alcuni uffici locali particolarmente preparati e sensibili, **restano spesso esperienze di carattere locale.**

#### PROPOSTE PER UN'EVOLUZIONE POSITIVA DELLO SCENARIO ATTUALE

Nella consapevolezza che il Comando Generale delle Capitanerie di Porto non può sostituirsi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali né disciplinare direttamente le

singole questioni di competenza dei Compartimenti Marittimi, ma solo svolgere la propria funzione di armonizzazione delle disposizioni locali attraverso l'emanazione di norme interne, la FIPSAS ritiene di proporre una serie di interventi che ritiene capaci di migliorare sensibilmente i vari aspetti problematici generati dall'attuale scenario normativo, caratterizzato da un'eccessiva frammentazione di precetti, non sempre omogenei e di chiara interpretazione.

In questo quadro, vista la buona disposizione del Comando Generale delle CCPP a valutare le proposte della FIPSAS per quanto riguarda la pesca marittima sportiva e l'attività subacquea e considerata l'incertezza riguardo i tempi di approvazione del nuovo regolamento nazionale, la FIPSAS intende:

**1)** offrire la propria cooperazione per richiedere l'esercizio mirato della funzione di "armonizzazione" proprio del CG CCPP attraverso:

a) **il chiarimento –una volta per tutte- della portata di alcune norme generali**, proponendo una lettura corretta delle norme del regolamento nazionale anche alla luce del diritto comparato e delle circolari interpretative ministeriali;

b) **proporre uno schema di "ordinanza tipo"** -o meglio, delle norme relative alla pesca sportiva in apnea contenute nelle ordinanze di sicurezza balneare- che il Comando Generale potrebbe accogliere criticamente ed inoltrare agli uffici periferici con la raccomandazione di derogare alle previsioni indicate **solo in presenza di comprovate esigenze concrete di carattere locale**.

**2) proporre l'introduzione di alcune norme** a suo avviso urgenti, come la proibizione della pesca in apnea al traino di un'imbarcazione o di un mezzo di locomozione individuale di superficie o subacqueo (acquascooter o "maialino")

**3) proporre una cooperazione FIPSAS-CG CCPP finalizzata alla realizzazione di un "Vademecum"** per gli uffici periferici, un documento che possa illustrare con dovizia di particolari le norme della pesca in apnea sportiva e fornire indicazioni utili alla loro interpretazione nei vari casi concreti che possono presentarsi. Questo al fine di favorire un'interpretazione ed applicazione uniforme delle varie regole.

### **ORDINANZA TIPO: CHIARIMENTO METODOLOGICO**

Le ordinanze di sicurezza balneare sparse sul territorio contengono a volte soluzioni originali quanto acute, adottate da comandanti particolarmente preparati e sensibili. L'ordinanza tipo che si vorrebbe proporre consiste, in linea generale, in un **collage delle migliori disposizioni contenute nelle ordinanze locali dei vari uffici marittimi dislocati sul territorio**.

## **PROBLEMI: ANALISI E PROPOSTE PER UNA SOLUZIONE**

### **1) INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELLE NORME**

Le norme contenute nel DPR 1639/68 non possono essere modificate dalle CCPP, che sono tenute unicamente ad applicarle. Laddove esistono problemi di carattere interpretativo, accade che ciascun ufficio locale delle CCPP utilizzi un proprio metro di giudizio, fatto che finisce per creare una differenziazione della disciplina giuridica della pesca in apnea nelle varie località. Di seguito, alcuni esempi concreti con la proposta di interpretazione sostenuta dalla nostra federazione.

#### **1.a) Assistenza a bordo del mezzo nautico**

**ARTICOLO 128 ter**  
**(Art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249)**

*Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.*

*Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.*

In primo luogo, è necessario premettere che nella realtà della pesca sportiva in apnea il ricorso alla facoltà concessa dall'art 128ter è assai infrequente e che la maggioranza delle contestazioni di cui siamo a conoscenza riguardano sempre violazioni del comma 2 da parte di pescatori subacquei che **non detengono bombole** a bordo.

Subito dopo l'entrata in vigore del decreto 249/87, al Ministero iniziarono a giungere numerose richieste di chiarimento da parte degli uffici periferici, che da subito mostrarono una certa tendenza ad interpretare il secondo comma come **una nuova regola generale**, applicabile **anche al di là delle particolari circostanze descritte nel primo comma**, con la conseguenza di mettere in dubbio addirittura la stessa possibilità di praticare la pesca in apnea senza mezzo nautico di appoggio.

A distanza di poco meno di un mese, l'allora Ministro Degan intervenne con la **circolare n. 6227201 del 23/07/1987**, che chiarì la portata del comma 2, riconducendone l'operatività nei limiti tracciati dal primo comma, ossia il **trasporto contemporaneo di fucili e apparecchi ausiliari di respirazione**: "*[...]L'art. 3 riguarda i pescatori subacquei che si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico sul quale si trovi, come consentito dal decreto in argomento, a fini di sicurezza, un apparecchio ausiliario di respirazione con bombola di capacità non superiore a dieci litri. **Non rientrano quindi nei presupposti dell'art. 3 del nuovo provvedimento i casi del pescatore subacqueo che si reca nella zona di pesca con l'ausilio di un mezzo nautico senza alcun apparecchio ausiliario di respirazione (bombola ed erogatore) a bordo, o che effettua la pesca subacquea da terra[...]***".

La circolare ministeriale avrebbe dovuto risolvere l'equivoco una volta per tutte, ma, purtroppo, la chiarissima interpretazione autentica (ossia effettuata dal soggetto che ha originariamente redatto il provvedimento) del ministero non ha mai raggiunto lo stesso livello di conoscibilità del regolamento, che al contrario è sempre risultato ben noto agli organi di controllo. Per questo motivo, negli anni a seguire, i problemi interpretativi non sono mai spariti completamente, e molti subacquei si sono visti contestare l'assenza di un barcaiolo a bordo o, addirittura, l'assenza di un mezzo nautico di appoggio. Negli ultimi mesi, al contrario, la confusione su questo punto è aumentata notevolmente, perché il 26 maggio 2003 il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha diramato la circolare Prot 82/033465 sul tema della segnalazione obbligatoria del sub, nella quale si legge: "**Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere innalzato sul mezzo; sul mezzo è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire**". Questa previsione ha un precedente nella circolare del CG CCPP Prot 82/010390 del 16 Febbraio 2000, che riguarda le norme applicabili all'attività di immersione con ARA: nello stabilire che, in virtù del principio interpretativo "teleologico" (ossia quello che tiene conto della finalità di una norma e che consente di superare alcuni limiti dell'interpretazione letterale) le norme dettate per la pesca in apnea trovano applicazione anche nel caso dei subacquei che si immergono con autorespiratore, il Comandante Generale Ammiraglio Sicurezza fornì risposta ad alcuni quesiti ricorrenti, chiarendo che "*[...]in presenza di mezzo nautico, è in ogni caso obbligatoria la presenza a bordo "di almeno una persona pronta ad intervenire", giusta quanto disposto dal DM 1 giugno 1987 m. 249 - art 3, 2° comma - applicabile per i medesimi motivi sopra descritti[...]*".

**L'equivoco appare così in tutta evidenza:** l'obbligo di barcaiolo introdotto dal DM 249 riguarda **solo i pescatori in apnea che si recano sul luogo di pesca con un mezzo nautico su cui siano presenti fucili e bombole**, e non mira affatto a tutelare la sicurezza dell'immersione in sé (finalità perseguita dal primo comma), ma, semmai, a **prevenire l'uso indebito degli apparecchi ausiliari di respirazione trasportati insieme ai fucili**. E' evidente che l'assenza di una persona pronta ad intervenire toglie ogni ragione al trasporto di bombole da parte del pescatore in apnea, e può denunciare l'intenzione di avvalersi di queste ultime per la pesca, in violazione degli artt. 128 bis e 128 ter del Regolamento nazionale. L'obbligo di farsi assistere è, in pratica, una delle *condizioni per il trasporto di fucili e bombola a bordo dello stesso mezzo nautico*, e non ha alcun senso estenderne la portata ad altre ipotesi. Per questi motivi, il ricorso al principio interpretativo "teleologico", nella fattispecie, appare impraticabile. Senza contare che le circolari sono riconosciute dalla giurisprudenza come "norme interne della PA" che vincolano gli organi di grado inferiore<sup>1</sup>. **La re-interpretazione della norma operata dalla circolare Prot 82/033465 finalizzata a scindere l'ipotesi di pesca da terra e pesca da imbarcazione e a svincolare l'obbligo di assistenza continua a bordo del mezzo dalle circostanze descritte al primo comma (trasporto contemporaneo di fucili e apparecchi ausiliari di respirazione), quindi, non appare giuridicamente possibile, stante la subordinazione delle CCPP rispetto al Ministero che ha emanato la circolare interpretativa.** Inoltre, il sistema partorito dalla ricostruzione accolta dal CG CCPP può dar luogo a situazioni niente affatto lineari: il subacqueo che raggiungesse da terra una certa zona, ad esempio, potrebbe pescare con pallone e senza assistenza, mentre un subacqueo che raggiungesse la stessa zona con il gommone e vi si immergesse con pallone al seguito dopo aver ancorato il mezzo, rischierebbe una sanzione di 1032 euro.

### **1.b) Distanze da costa**

#### ARTICOLO 129 *Limitazioni*

*L'esercizio della pesca subacquea è vietato:*

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;*
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;*
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;*
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;*
- e) dal tramonto al sorgere del sole.*

L'articolo 129 del DPR 1639/68 stabilisce le limitazioni nell'esercizio della pesca in apnea sportiva. Esso non presenta particolari problemi interpretativi con riferimento alle lettere b-e, mentre è da sempre oggetto di interpretazione nella lettera a) la cui formulazione si presta a varie interpretazioni.

Nel tentativo di individuare l'esatto significato dell'espressione "*spiagge frequentate da bagnanti*", si devono considerare i possibili significati letterali dell'espressione:

- 1) **Tratto di costa sul quale siano effettivamente presenti dei bagnanti** => è l'interpretazione più permissiva, perché non solo in inverno, ma anche in piena stagione balneare si potrebbe tranquillamente pescare in assenza di bagnanti.
- 2) **Tratto di costa solitamente frequentato dai bagnanti** => è l'interpretazione "intermedia" che appare più ragionevole perché tutela i bagnanti senza inasprire inutilmente il divieto nei confronti dei pescatori subacquei.

---

<sup>1</sup> Crf a tal proposito Tribunale Civile di Roma, sez VIII Sent. n° 12255/05.

3) **Tratto di costa astrattamente frequentabile dai bagnanti** => è l'interpretazione restrittiva che finisce per rendere la norma inutilmente vessatoria nei confronti dei pescatori in apnea senza portare alcun vantaggio effettivo alla tutela del bagnante. Un tratto di costa, infatti, resta astrattamente frequentabile da bagnanti anche in pieno inverno.

Dato che lo scopo dell'art 129 lett a) è indubbiamente quello di tutelare i bagnanti, la soluzione preferibile ci appare quella riportata al numero 2, fondata cioè sull'*id quod plerumque accidit*, su ciò che si verifica "di solito".

La disciplina delle distanze da costa contenuta nelle ordinanze di sicurezza balneare emanate dagli uffici periferici delle CCPP è disomogenea (vedi Allegato A, in fondo), e presenta esempi riconducibili alle diverse interpretazioni dell'art. 129 lettera a). Tra le varie soluzioni adottate dagli uffici periferici, siamo rimasti favorevolmente impressionati da quella adottata dal Compartimento Marittimo di Arbatax con l'ordinanza 28/2006, che secondo noi realizza un'ottimale interpretazione della norma, assicurando un buon temperamento di interessi tra bagnanti e pescatori in apnea. Non va dimenticato che la pesca in apnea è sicuramente consentita ai maggiori di anni 16 (per i minori, dopo l'abrogazione dell'art 18 L 963/65 da parte dell'art 10 comma 2 del D.lgs 153/04 si pongono forti dubbi), che poi sono solitamente i soggetti che non hanno disponibilità di mezzi nautici da utilizzare come appoggio durante le battute: tutte quelle ordinanze (tante) che stabiliscono che la pesca in apnea **è sempre vietata** a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti (dove il "sempre" si contrappone alle previsioni per la pesca sportiva in generale, che limitano il divieto legandolo all'orario di balneazione), di fatto, **costringono questi giovani appassionati a spingersi al largo, in zone di intenso traffico nautico, con tutti i rischi che da ciò possono derivare.** Consentire, come fa l'ordinanza di Arbatax, la pratica della pesca in apnea senza limiti di distanza da costa in orari diversi da quelli di balneazione porterebbe ad un **notevole aumento della sicurezza degli apneisti senza intaccare minimamente quella dei bagnanti.**

### 1.c) **Obblighi di segnalazione**

#### ARTICOLO 130 Segnalazioni

*Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; **se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio**, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico.*

*Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio **o** del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.*

L'articolo 130 del DPR 1639/68 presenta un paio di aspetti problematici che richiedono un'interpretazione univoca, in considerazione delle normali modalità di svolgimento della pesca in apnea sportiva. A tal fine, appare necessario attribuire un significato non equivoco alla locuzione "*mezzo nautico di appoggio*". Secondo la nostra esperienza sia in ambito agonistico che amatoriale, il mezzo nautico d'appoggio è quello che "accompagna", ossia "segue a breve distanza" il subacqueo nell'azione di pesca, grazie ad un assistente a bordo che vigila sul subacqueo stesso. Forse in considerazione del fatto che questa soluzione potrebbe compromettere la visibilità della boa eventualmente utilizzata dal subacqueo, il regolamento prescrive che, in questa ipotesi, la bandiera venga messa issata sul mezzo, in modo da risultare certamente visibile alla distanza di 300 metri.

**Secondo questa interpretazione, non commette alcuna infrazione il subacqueo che:**

- 1) si immerge da terra con boa al seguito, mantenendosi costantemente nel raggio di 50 metri dal segnale;
- 2) ancorato il gommone senza bandiera issata, si allontana con boa al seguito, da solo o in compagnia, mantenendosi costantemente nel raggio di 50 metri dalla boa. Nel caso di sub che si allontana con boa al seguito, infatti, non si vede ragione di sanzionarlo per non aver issato la bandiera sul mezzo, stante la chiara "o" dell'art. 130 secondo comma, che indica modi alternativi per rispettare l'obbligo di segnalazione, e la banale considerazione che "un gommone ancorato non accompagna nessuno";
- 3) ancorato il gommone con bandiera issata ma senza assistente a bordo, resta nel raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo (arg. ex 130 comma 2)

### **1.d) Limiti di prelievo per i pescatori sportivi**

#### ARTICOLO 142 *Limitazioni di cattura*

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi **salvo il caso di pesce singolo di peso superiore**.

Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

Se il secondo comma dell'art 142 è estremamente chiaro e non equivocabile, non altrettanto si può dire per il primo, perché la sua formulazione si presta a due diverse interpretazioni:

**Interpretazione Restrittiva:** si possono catturare pesci e molluschi non cefalopodi per un totale complessivo di 5 Kg oppure, **in alternativa**, un solo pesce di peso superiore a tale limite. Accogliendo questa interpretazione, è possibile superare il limite di peso solo nel caso in cui si effettui un'unica cattura di grosse dimensioni. Avendo già catturato una preda di 1000 grammi, ad esempio, non si potrebbe più sparare ad una preda di peso superiore a 4 chilogrammi; dopo aver catturato una preda di peso superiore a 5 Kg, per contro, si dovrebbe interrompere l'azione di pesca.

**Interpretazione Estensiva:** la quota di 5 Kg può essere superata, ma solo "grazie" alla cattura di un unico pesce di peso superiore a 5 Kg che, in pratica, non viene conteggiato. Secondo questa interpretazione, con un carniere misto del peso di 4,9 Kg il subacqueo può ancora catturare un pesce di peso superiore a 5 Kg. Questa interpretazione lascia maggiore libertà al pescatore in apnea e gli evita situazioni imbarazzanti, come quella di dover risparmiare la preda della vita per "colpa" di una piccola preda già in cavetto. Resta una stranezza: con un carniere di 4,9 Kg si potrebbe sì catturare una preda di 5,1 Kg ma non di 4,9 Kg.

**Relativamente a questo aspetto, prendendo spunto dalla normativa di altri paesi dell'Unione Europea, si è proposto al Ministero competente di introdurre una norma che escluda dal computo dei 5 Kg l'organismo di peso maggiore fra quelli catturati (soluzione che eviterebbe ogni stranezza e renderebbe lineare e chiaro il divieto), ma in questa sede ci si limita a chiedere, ove possibile, un chiarimento definitivo sulla vera portata della norma e sulla condotta da tenere per evitare sanzioni (chiarimento che andrebbe a beneficio di tutti i pescatori sportivi, non solo di quelli dediti alla pesca in apnea).**

A proposito dei limiti di cattura del pescatore in apnea, si ritiene che il limite espresso in chilogrammi presenti alcuni limiti e che una limitazione espressa in numero di prede possa svolgere meglio la funzione di preservare le risorse ittiche e limitare il prelievo degli sportivi. Considerando che, a differenza degli altri tipi di pesca sportiva (ma anche professionale), la pesca in apnea permette di individuare la preda prima ancora di tentarne la cattura, e che le esigenze di tutela suggeriscono la salvaguardia di quegli esemplari di dimensioni ridotte, che non hanno ancora completato uno o più cicli



riproduttivi, una limitazione specifica per il pescatore in apnea, espressa in numero di prede, potrebbe non solo eliminare ogni questione interpretativa, ma anche svolgere una funzione educativa. La cattura di prede di piccola taglia (le misure minime nazionali ed europee appaiono del tutto inadeguate, specialmente con riferimento a specie pregiate come il dentice, la cernia o la ricciola) è sicuramente un male che il limite dei 5 Kg non aiuta a combattere. Una limitazione del numero complessivo di prede, mitigata nel caso di particolari specie (es: triglie, seppie ed altri pesci che non raggiungono taglia significativa), spingerebbe i pescatori in apnea sportivi, soprattutto i meno esperti, a decidere con maggiore attenzione quando tentare una cattura e ad evitare carnieri composti da numerose prede di piccole dimensioni, privilegiando un prelievo di qualità e maggiormente eco compatibile. Una norma del genere, inoltre, complicherebbe la vita ai finti sportivi dediti alla vendita abusiva del pescato, una categoria che la FIPSAS condanna senza mezze misure, in buona compagnia di tutti gli amatoriali rispettosi delle norme e dell'ambiente marino.

## **2) SEGNALAZIONE DI ALTRI PROBLEMI IRRISOLTI**

### **1.a) Disciplina della distanza di rispetto dalla boa segnasub e circolari estive del Ministero dei Trasporti (limiti di navigazione di 500 mt da coste a picco e 1000 mt da spiagge)**

Come è noto, l'articolo 130 del DPR 1639/68 si occupa degli obblighi di segnalazione del pescatore subacqueo, poi estesi dalla giurisprudenza e dallo stesso comando Generale delle CCPP a tutti i soggetti dediti all'attività subacquea. Tale norma ha sempre disposto regole rivolte ai pescatori subacquei, anticipando la tutela della loro incolumità con la previsione di sanzioni per le condotte imprudenti che possono aumentare il rischio di evento negativo: per il solo fatto di non rispettare le prescrizioni dell'articolo 130, con ciò mettendo a repentaglio la propria incolumità, il subacqueo è soggetto a sanzione amministrativa da 516 a 3098 euro. Per quasi 35 anni l'ordinamento si è completamente dimenticato che la vera fonte del pericolo per tale incolumità è costituita dalle eliche delle imbarcazioni in transito, con il risultato che, mentre il sub veniva costantemente punito per la propria imprudenza, di cui sarebbe stato, in caso di incidente, la principale vittima, nulla ha disposto nei confronti del diportista imprudente, neanche una distanza minima di navigazione dal segnale. Solo con l'intervento del Comando Generale delle CCPP del 2002/2003 si è giunti ad una eliminazione di questo mostro giuridico, inutilmente vessatorio verso i sub ed inauditamente indulgente verso il diportista, che con la propria imprudenza, a differenza del sub, mette a repentaglio non la propria, ma l'altrui incolumità. A poco vale obiettare che in caso di incidente il diportista rischia addirittura addebiti di tipo penale: nella medesima ipotesi, infatti, il sub rischia la vita, un bene certamente superiore a quello costituito da una fedina penale immacolata. Giuridicamente, poi, è inaccettabile un raffronto tra tutela anticipata e successiva: le ipotesi da confrontare devono essere omogenee, solo così è possibile verificare la congruità del sistema divieti/sanzioni. Dopo l'entrata in vigore della legge 172/2003, la violazione delle norme contenute nelle ordinanze di polizia marittima da parte dei diportisti alla guida di un natante risulta punibile con una sanzione amministrativa di soli 207 euro (misura ridotta), pari a 1/5 di quella applicata al subacqueo che non si attiene agli obblighi stabiliti dall'articolo 130 DPR 1639/68: questa disparità di trattamento è del tutto inaccettabile.

Nella consapevolezza che le CCPP non hanno il potere di cambiare questa situazione, si intende porre l'attenzione su un'altra norma della citata legge di riordino della nautica da diporto, ossia l'articolo 9 comma 2, che recita: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto." Nelle varie direttive impartite dal ministero negli anni passati con le cosiddette "circolari estive", si è più volte ribadito che:

a) nello svolgimento del controllo sulla navigazione da diporto in prossimità di costa **va considerata prioritaria la tutela dell'incolumità di bagnanti e subacquei**, con vigilanza sul rispetto del limite delle acque destinate alla balneazione e delle regole per evitare gli abbordi in mare;

b) **le autorità marittime provvedono a stabilire la distanza da costa, oltre il limite della balneazione, entro la quale la navigazione da diporto dovrà svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento. Tale distanza viene indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge.** In prossimità di coste ove non vi siano significative attività di balneazione potrà essere consentito l'avvicinamento e l'ancoraggio di unità da diporto, purché sia osservata ogni precauzione per evitare danni a terzi;

**Un'applicazione più stringente di queste direttive potrebbe sicuramente migliorare la sicurezza delle immersioni subacquee, tanto con ARA quanto in apnea. E' altresì necessario rafforzare l'opera di sensibilizzazione dei diportisti verso il segnale di uomo in immersione, anche attraverso provvedimenti che costringano determinati soggetti (es: noleggiatori, distributori di carburante, negozi di nautica rivieraschi) ad apporre in luogo visibile dei manifesti informativi su natura e scopi della bandiera rossa con striscia diagonale bianca e sulle regole di condotta da seguire in caso di intercettazione di detto segnale durante la navigazione. Punire severamente il subacqueo senza prevedere un'informazione completa e adeguati deterrenti per i diportisti appare ingiusto e del tutto insufficiente.**

### **1.b) Pratiche di pesca antisportive e antiecolgiche**

Esiste una pratica fortemente condannata in modo unanime dalla Federazione e dagli appassionati pescatori in apnea che ancora oggi appare consentita dall'ordinamento. Essa consiste nell'utilizzo di una cortissima cima collegata al gommone, attraverso la quale il pescatore in apnea può impartire all'assistente a bordo del mezzo le istruzioni per inseguire i pesci avvistati sul fondo. In alternativa, questa tecnica è messa in atto anche con mezzi di locomozione individuali come il cd Acquascooter (che non è una moto d'acqua, ma un mezzo di spostamento di superficie azionato da motore a scoppio). Questa pratica è utilizzata in prevalenza da finti sportivi dediti alla vendita abusiva del pescato e si ritiene di doverla proibire espressamente perché:

- 1) **non lascia scampo alle prede**, che dopo una breve fuga ad alta velocità cercano riparo nel primo anfratto disponibile e viene facilmente raggiunto ed arpionato dal subacqueo che lo ha inseguito facendosi trainare dal mezzo nautico;
- 2) **è una tecnica ad alto impatto sul comportamento dei pesci**, soprattutto nelle zone caratterizzate da acque cristalline: per ogni pesce catturato se ne spaventano a morte a centinaia, causando la desertificazione dei bassi fondali. Sono sufficienti pochi soggetti per causare un grande scompiglio;
- 3) **è una pratica che non ha nulla a che vedere con il sano divertimento perseguito dal pescatore ricreativo**, ma che risponde perfettamente alle esigenze del pescatore professionista abusivo, al pari di altre tecniche che semplificano il prelievo quali la pesca notturna o la sottrazione di pescato altrui (condotte, queste, già proibite)

**Alla luce di queste considerazioni, si propone la proibizione di questa tecnica di pesca, oltretutto pericolosa per chi la pratica e per chi si trova nei paraggi. Il principio che si intende proporre è il seguente: sì all'uso di gommoni, acquascooter e altri mezzi di locomozione, ma solo per gli spostamenti. Divieto assoluto di utilizzare questi strumenti per l'azione di pesca vera e propria.**



### 3) SEZIONE PESCA IN APNEA – ORDINANZA TIPO

Per semplificare l'opera di armonizzazione richiesta al Comando Generale delle CCPP, si propongono di seguito alcune formulazioni normative che potrebbero comporre una vera "ordinanza tipo", rispetto alla quale gli uffici locali dovrebbero/potrebbero derogare solo in presenza di **comprovate esigenze di carattere locale incompatibili con la disciplina generale**. L'ordinanza "tipo" che segue –o meglio, la parte dell'ordinanza relativa alla pesca sportiva in apnea- si compone di norme così come formulate in ordinanze locali (in particolare: Arbatax 28706; Gaeta 79 /2002), salvo il caso di alcune previsioni di cui si propone l'adozione, opportunamente segnalate con il colore rosso.

#### Art. 6 DISCIPLINA DELLA PESCA

##### A) Disposizioni di carattere generale

Lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva è regolamentato principalmente dal Capo III (Sezione III) e dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°. 1639, (e successive modifiche ed integrazioni), con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n°. 963, concernente la disciplina della pesca marittima. Il pescatore sportivo è tenuto a conoscere e a rispettare sia le specifiche disposizioni del suddetto provvedimento legislativo, sia, per quanto applicabili, quelle che riguardano, in generale, l'attività di pesca<sup>2</sup>.

##### B) Pesca subacquea sportiva

- 1) La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli **128** e seguenti del Regolamento della pesca, approvato con **D.P.R. 2.10.1968, n°. 1639** e successive modificazioni ed integrazioni<sup>3</sup>
- 2) L'esercizio della pesca subacquea è consentito unicamente in apnea. Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea. **Nel solo caso di trasporto contemporaneo di fucili e apparecchi ausiliari di respirazione**, durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; **nello stesso caso**, deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo<sup>4</sup>
- 3) E' vietato esercitare la pesca subacquea a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti. Dal sorgere del sole fino alle 08:30 e dalle

---

<sup>2</sup> Arbatax 28/06

<sup>3</sup> Numerose ordinanze, cfr ad es Oristano 09/06

<sup>4</sup> Si tratta di una semplice riformulazione dell'art 3 DM 249/87 così come autenticamente interpretato dal Ministro che lo ha emanato con circolare 6227201 del 23/07/1987.

19:30 fino al tramonto, la pesca subacquea può essere svolta, in assenza di bagnanti, senza limiti di distanza<sup>5</sup>.

- 4) In presenza di scogliere o coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalla medesima unicamente in assenza di bagnanti<sup>6</sup>. Qualora tale disciplina venga praticata individualmente a più di 700 (settecento) metri dalla costa, sarà obbligatorio l'ausilio di un mezzo nautico d'appoggio o di un mezzo individuale di locomozione acquatica che, in considerazione della suddetta ragguardevole distanza, assicuri lo svolgimento in sicurezza di tale attività<sup>7</sup>.
- 5) In ogni caso, **E' SEMPRE VIETATO:**
  - a. attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea in posizione di armamento;
  - b. pescare a meno di 100 (cento) metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
  - c. pescare a meno di 100 (cento) metri dalle reti da pesca;
  - d. pescare dal tramonto al sorgere del sole;
  - e. **pescare al traino di un'imbarcazione o con l'ausilio di qualsiasi mezzo di propulsione di superficie o subacquea diverso dalle pinne. L'utilizzo di mezzi di locomozione, anche individuali, è consentito unicamente per gli spostamenti in superficie, durante i quali il fucile deve essere mantenuto scarico;**<sup>8</sup>
  - f. pescare nelle aree portuali e nelle zone di intenso traffico nautico determinate dal Capo del Compartimento Marittimo con ordinanza XXXXXXXXX (inserire estremi ordinanza o riprodurne un estratto in calce)<sup>9</sup>
  - g. pescare in zone soggette a divieto di balneazione<sup>10</sup>
  - h. pescare nelle zone di divieto di seguito elencate (segue elenco zone vietate da ordinanze locali, decreti istitutivi di AMP o ZTB etc...)<sup>11</sup>
- 6) Il pescatore subacqueo (così come chiunque svolga attività subacquea immergendosi al di fuori della zona riservata alla balneazione), deve segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una **bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad almeno 300 metri di distanza. Qualora il subacqueo in immersione sia seguito da un assistente a bordo**

---

<sup>5</sup> Arbatax 28/06

<sup>6</sup> Numerose ordinanze, cfr ad es Savona 42/06

<sup>7</sup> Arbatax 28/06

<sup>8</sup> Si tratta di una previsione di cui si propone l'introduzione. In considerazione della competenza delle CCPP in materia di sicurezza della navigazione e uso delle coste, riteniamo che non sussista alcun impedimento all'adozione di un simile divieto.

<sup>9</sup> Nell'ottica di garantire la massima certezza del diritto possibile –forse ancor più importante quando si parla di attività ludico-turistica- si richiede un piccolo sforzo agli uffici locali CCPP, che avendo una particolare competenza per i controlli delle attività hanno anche un quadro chiaro delle aree e relativi divieti. Poter conoscere tutte le aree a vario titolo interdette alla pratica subacquea attraverso la lettura di un singolo atto è certamente utile, soprattutto nella stagione turistica.

<sup>10</sup> Numerose ordinanze. Se si considera l'immersione una specie del genere "balneazione", come appare logico, il divieto è consequenziale.

<sup>11</sup> Cfr nota 7

**del mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata su tale mezzo<sup>12</sup>.**

- 7) Il subacqueo (così come chiunque svolga attività subacquea immergendosi al di fuori della zona riservata alla balneazione) deve obbligatoriamente operare entro il raggio di **50 (cinquanta) metri** dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del galleggiante recante la bandiera regolamentare<sup>13</sup>.
- 8) Alle unità propulse a motore o a vela è fatto divieto di avvicinarsi ad una distanza inferiore a mt. 100 da un segnale (sia esso galleggiante o issato su di una unità di appoggio) che individua la presenza di un subacqueo. Nell'ipotesi che il conducente di un'unità a motore si accorga di trovarsi ad una distanza inferiore a mt. 100 da un segnale che individua la presenza di un sub, lo stesso dovrà arrestare il mezzo e disinserire la marcia, ripartendo solo dopo aver individuato il sub **ed essersi assicurato della sua incolumità<sup>14</sup>.**

**Oltre a queste previsioni, sarebbe opportuno, come anticipato, introdurre una chiara riformulazione dell'articolo 142 che impedisca la possibilità di diverse interpretazioni. Questo chiarimento gioverebbe non poco a tutta la categoria dei pescatori sportivi.**

#### **4) PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE VADEMECUM**

Le incertezze interpretative generate dalla cattiva formulazione di molte norme regolamentari suggerisce l'opportunità di realizzare un piccolo compendio che possa guidare gli organi di controllo nella loro applicazione. La FIPSAS, in qualità di federazione del CONI che ha sviluppato competenze specifiche in questa materia, offre la propria collaborazione per la realizzazione di questo Vademecum, che potrebbe:

- 1) Illustrare la portata dei singoli precetti regolamentari e normativi, anche con l'ausilio di esempi concreti e precedenti giurisprudenziali;
- 2) Fornire una tabella riassuntiva di precetti e sanzioni (principali e accessorie);
- 3) Spiegare usi e costumi diffusi fra i pescatori sportivi ed il loro corretto inquadramento giuridico
- 4) Suggestire modalità di controllo dell'attività di pesca sportiva in apnea, per assicurare controlli più rapidi ed efficaci in sicurezza.

---

<sup>12</sup> La formulazione proposta è quella che, a nostro avviso, rispecchia più fedelmente il disposto degli artt. 130 e 128 ter DPR 1639/68, anche alla luce dei chiarimenti ministeriali.

<sup>13</sup> Numerose ordinanze. Cfr ad es Arbatax 28/06, d alla cui previsione è stato però eliso il riferimento alla distanza di rispetto che le imbarcazioni dovrebbero mantenere rispetto al segnale di uomo immerso, in quanto erroneamente quantificata in 70 metri (anziché 100).

<sup>14</sup> Cfr Ord 79/2002 Gaeta. Le parti in rosso sono aggiunte al fine di adeguare la previsione con le indicazioni del Comando Generale CCPP del maggio 2003 (unità propulse a vela soggette al medesimo obbligo di mantenere la distanza di almeno 100 metri dai segnali di uomo immerso) e a garantire maggiormente la tutela del sub, individuando uno specifico obbligo di accertarsi delle sue condizioni qualora ci si accorga di aver inavvertitamente violato la zona di rispetto di 100 metri dalla bandiera segnasub.

## **ALLEGATO A: LA DISCIPLINA DELLE DISTANZE DA COSTA NELLE ORDINANZE LOCALI**

*Per chiarire come la disciplina di un aspetto specifico della pesca in apnea possa variare in funzione delle diverse aree di giurisdizione degli uffici periferici, si considerino le soluzioni adottate per le distanze da costa. La situazione che si crea con questa frammentazione e differenziazione non sempre giustificata da reali esigenze di carattere locale, dalla prospettiva dei cittadini appassionati di pesca in apnea, è di assoluto disagio.*

**ESEMPIO A: Ordinanza che vieta tout court la pesca in apnea a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge/scogliere**

### **SANTA MARGHERITA LIGURE – ORD 20/2006 (Sicurezza Balneare)**

*La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128,129,130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02.10.68 n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **è sempre vietata la pesca subacquea nelle acque di questo Circondario antistanti le spiagge e le scogliere frequentate da bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.***

**ESEMPIO B: Ordinanza che vieta la pesca in apnea a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e a distanza inferiore a 100 metri dalle coste a picco SENZA limiti di orario ma con riferimento nebuloso alla presenza di bagnanti:**

### **SANREMO – Ord 26/2006**

*6.2 - La pesca subacquea è regolamentata dagli artt. 128, 129, 130 e 131 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 (Regolamento della pesca marittima) e successive modifiche ed integrazioni. E' SEMPRE VIETATA la pesca :*

- a) **nelle zone di mare frequentate da bagnanti, entro 500 (cinquecento) metri dalle spiagge ed entro 100 (cento) metri dalle coste a picco;***
- b) **nelle altre zone di mare vietate alla balneazione, di cui al successivo articolo 8;***
- c) **dal tramonto al sorgere del sole;***
- d) **a distanza inferiore a 100 (cento) metri da navi ancorate fuori dai porti.***

**ESEMPIO C: Ordinanza che vieta la pesca in apnea a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti senza limiti di orario ma che permette la pesca anche a distanza inferiore a 100 metri dalle coste a picco, in orario di balneazione, in caso di assenza –in concreto- di bagnanti.**

### **SAVONA ord 42/2006**

- 5.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario frequentate da bagnanti fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti.***

**ESEMPIO D: Ordinanza che vieta l'esercizio della pesca in apnea a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti senza nulla prevedere circa le coste a picco:**

**ALASSIO, 21/2006 Ord. Sicurezza Balneare**

La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. **In particolare, E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario frequentate da bagnanti fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.**

**ESEMPIO E: Ordinanza che vieta la pesca in apnea a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti e 100 metri dalle scogliere a picco nel solo orario di balneazione**

**Ord 28/2006 Arbatax**

**1) Nei tratti antistanti le spiagge frequentate da bagnanti, tale tipo di pesca potrà essere effettuato a non meno di 500 (cinquecento) metri dalla costa mentre, nelle zone di mare antistanti le coste a picco, ad una distanza superiore ai 100 (cento) metri. Qualora tale disciplina venga praticata individualmente a più di 700 (settecento) metri dalla costa, sarà obbligatorio l'ausilio di un mezzo nautico d'appoggio o di un mezzo individuale di locomozione acquatica che, in considerazione della suddetta ragguardevole distanza, assicuri lo svolgimento in sicurezza di tale attività.**

**2) Dal sorgere del sole e sino alle ore 08.30, e dalle ore 19.30 sino al tramonto, la pesca subacquea può essere svolta, in assenza di bagnanti, anche a distanze inferiori a quelle stabilite al precedente punto 2).**